

PRATICA GIURIDICA

Giurisprudenza e dottrina

Seconda serie diretta da **O. FANELLI**

GIAN LUCA SOANA

I REATI FALLIMENTARI

Aggiornato al Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza

Seconda edizione

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

SOMMARIO

pag.

ABBREVIAZIONI	xvii
SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA TRATTATA	1
GIURISPRUDENZA E DOTTRINA	9

CAPITOLO PRIMO

I SOGGETTI ATTIVI DEI REATI DI BANCAROTTA

1. La natura di reato proprio	11
2. L'imprenditore	12
3. L'insussistenza di un autonomo potere del Giudice di accertare la qualifica di imprenditore commerciale o la veste societaria assunta dalla fallita per come accertata dal Tribunale fallimentare	13
4. Le società a responsabilità limitata	15
4.1. La responsabilità del socio illimitatamente responsabile	15
4.2. Le società di fatto e socio occulto	19
4.3. La responsabilità dei soci accomandanti	20
4.4. Limitazioni della responsabilità dei soci che non abbiano svolto l'attività di amministratori in relazione a singole fattispecie	22
5. L'amministratore	23
6. Amministrazione collegiale e responsabilità penale dei singoli com- ponenti anche privi di delega	24
7. Il direttore generale	29
8. I liquidatori	30
9. I sindaci	31
10. L'institore	38
11. L'amministratore di fatto	40
12. L'obbligo dell'amministratore di diritto di evitare l'evento lesivo per la società anche con riferimento alla condotta dell'amministratore di fatto	46
13. Il concorso dell' <i>extraneus</i> ed in particolare del consulente aziendale	52

CAPITOLO SECONDO

**SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
ED IL SUO RUOLO NEI REATI FALLIMENTARI**

1. Premessa	55
2. La sentenza dichiarativa di fallimento (con richiami al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)	56
3. La natura giuridica della sentenza dichiarativa del fallimento nei reati fallimentari: premessa	58
3.1. La natura giuridica nei reati pre-fallimentari	58
3.2. Consumazione del reato, competenza per territorio, prescrizione amnistia ed indulto nei reati pre-fallimentari.	62
3.3. La natura giuridica nei reati post-fallimentari	65
4. Sull'insussistenza di un autonomo potere del Giudice di accertare la qualifica di imprenditore commerciale o la veste societaria assunta dalla fallita per come accertata dal Tribunale fallimentare	66
4.1. La situazione nella vigenza del c.p.p. del 1930	67
4.2. L'avvento del nuovo c.p.p.	68
4.3. La decisione delle Sezioni Unite	69
5. L'art. 238 L.F. e le indagini svolte prima della sentenza dichiarativa del fallimento	71
6. Efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento, il reclamo avverso di essa, la sua revoca, la possibilità di sospendere il processo penale <i>ex</i> art. 479 c.p.p. e la chiusura del fallimento per mancanza del passivo.	74

CAPITOLO TERZO

L'OGGETTO MATERIALE DEL REATO DI BANCAROTTA PATRIMONIALE

1. Valutazioni generali	79
2. I beni immateriali	81
3. I beni futuri	84
4. I beni posseduti a titolo precario o a titolo di diritto reale o di diritto personale di godimento.	85
5. I diritti di credito e di garanzia.	91
6. I beni personali del fallito	92
6.1. I beni regolati dai punti 1) e 5) dell'art. 46 L.F.	93
6.2. I beni regolati dal punto 2) dell'art. 46 L.F.	95
6.3. I beni regolati dal punto 3) dell'art. 46 L.F.	97
7. I beni di provenienza illecita	98

CAPITOLO QUARTO

LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE

1. Il bene giuridico oggetto di tutela	105
2. La natura del reato	107
3. Le diverse condotte qui regolate: la loro natura fungibile	109

Termine estratto capitolo

ABBREVIAZIONI

I. Fonti normative

Art.	- articolo
Artt.	- articoli
c.c.	- codice civile
c.c.i.i.	- nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14)
c.p.	- codice penale
c.p.p.	- codice di procedura penale
cost.	- Costituzione
cpv.	- capoverso
d.lgs.	- decreto legislativo
d.l.	- decreto legge
l.	- legge
L.F.	- R.D. 16.3.1942, n. 267 <i>disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa</i>
d.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
D.M.	- decreto Ministeriale
Prel. c.c.	- disposizioni sulla legge in generale

II. Organi Giudiziari

App.	- Corte di Appello
Cass.	- Corte di cassazione penale
Cass. civ.	- Corte di cassazione civile
Cass. Sez. trib.	- Corte di Cassazione, sezione tributaria
C. Cost.	- Corte Costituzionale
CEDU	- Corte Europea diritti dell'uomo
C. Stato	- Consiglio di Stato
Comm. Trib.	- commissione tributaria
Comm. trib. centr.	- Commissione Tributaria Centrale
Comm. trib. reg.	- Commissione Tributaria Regionale
Cons. giust. amm. sic.	- Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia
G.U.P.	- Giudice dell'udienza preliminare
G.I.P.	- Giudice delle indagini preliminari
G. mon.	- Giudice monocratico penale

ABBREVIAZIONI

P.	- Pretura
PM	- Pubblico Ministero
PG	- Procura Generale
Sez.	- sezione
SS.UU.	- Sezioni Unite
T.	- Tribunale

III. Parole di uso redazionale

All.	- allegato
cap.	- capitolo
cfr.	- confronta
cit.	- citato/a
Decr.	- decreto
n.	- numero
ord.	- ordinanza
p.	- pagina
par.	- paragrafo
sent.	- sentenza

IV. Indicazione bibliografiche

Arch. Loc.	- Archivio delle locazioni e del condominio
Arch. proc. pen.	- Archivio della nuova procedura penale
Boll. Trib.	- Bollettino tributario
Cass. Pen.	- Cassazione penale
Ced Cass.	- Centro elettronico dati della Corte di Cassazione (www.italgiure.giustizia.it)
Comm. trib.	- La commissione tributaria
Comm. Trib. Centr.	- La commissione tributaria centrale
Corr. Trib.	- Corriere tributario
Cons. Stato	- Il Consiglio di Stato
Crit. Pen.	- Critica penale
Dial.	- Dialoghi di diritto tributario
Dif. pen.	- Difesa penale
Dir. e giur.	- Diritto e giurisprudenza
Dir. fall.	- Il diritto fallimentare
Dir. giust.	- Diritto e giustizia
Dir. pen. cont.	- Diritto penale contemporaneo
Dir. pen. e proc.	- Diritto penale e processo
Dir. prat. Fall.	- Diritto e pratica fallimentare
Dir. prat. Soc.	- Diritto e pratica della società
Dir. prat. trib.	- Diritto e pratica tributaria
Enc. Dir.	- Enciclopedia del diritto
Fall.	- Il fallimento ed altre procedure concorsuali

Fisco	- Il Fisco
Foro ambr.	- Foro ambrosiano
Foro it.	- Foro Italiano
Foro nap.	- Foro napoletano
Giur. amm. sic.	- Giurisprudenza amministrativa siciliana
Giur. Comm.	- Giurisprudenza commerciale
Giur. cost.	- Giurisprudenza costituzionale
Giur. imp.	- Giurisprudenza delle imposte
Giur. it.	- Giurisprudenza Italiana
Giur. merito	- Giurisprudenza di merito
Giust. civ.	- Giustizia civile
Giust. pen.	- Giustizia penale
Giust. trib.	- Giustizia tributaria
Guida dir.	- Guida al diritto
Guida norm.	- Guida normativa
Impresa	- Impresa
Ind. Pen.	- Indice penale
Inf. prev.	- Informazione previdenziale
Legisl. Pen.	- Legislazione penale
Mass. Cass. pen.	- Massimario della Cassazione penale
Nuova giur. civ. comm.	- Nuova giurisprudenza civile commentata
Rass. imp.	- Rassegna di imposte
Rass. trib.	- Rassegna tributaria
Riv. Dir. Trib.	- Rivista di diritto tributario
Riv. G.d.F.	- Rivista della Guardia di Finanza
Riv. it. dir. proc. pen.	- Rivista italiana di diritto e procedura penale
Riv. dott. comm.	- Rivista dei dottori commercialisti
Riv. trim. dir. pen. ec.	- Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia;
Riv. pen.	- Rivista penale
Riv. pen. ec.	- Rivista penale dell'economia
Riv. giur. trib.	- Rivista di Giurisprudenza tributaria
Società	- Le Società

Termine estratto capitolo

**SINTESI ESPOSITIVA
DELLA MATERIA TRATTATA**

1. La presente opera, alla seconda edizione, ha quale obiettivo — in sintonia con la collana nella quale si inserisce — di dare un quadro, più completo possibile, della normativa attualmente vigente per i reati fallimentari, delle posizioni più autorevoli espresse dalla dottrina e degli interventi giurisprudenziali — soprattutto quelli più recenti — avutisi in materia. Questo obiettivo è stato perseguito tenendo in considerazione sia le modifiche normative intervenute negli ultimi anni sia i nuovi orientamenti giurisprudenziali avutisi anche con riferimento a quella parte dell'assetto legislativo rimasto invariato.

2. Per quanto riguarda il legislatore negli ultimi anni vi sono stati diversi interventi che hanno riformato, in profondità, il diritto fallimentare e che hanno preso avvio con la legge 14 maggio del 2005 n. 80 per, poi, proseguire con i decreti legislativi 9 gennaio del 2006 n. 5 e 12 settembre del 2007 n. 169 ed, in ultimo, con il decreto legge 27 giugno del 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto del 2015 n. 132. Queste disposizioni legislative hanno portato ad un cambiamento, profondo, del diritto civile fallimentare e della concezione posta alla base delle procedure concorsuali, attraverso, soprattutto, delle sostanziali modifiche alla disciplina dell'azione revocatoria e del concordato preventivo.

La concezione propria all'originario R.D. 16 marzo del 1942 n. 267 era di natura, chiaramente, afflittiva nei confronti del debitore fallito, essendo incentrata, in modo pressoché esclusivo, sulla tutela dei creditori, attraverso una concezione del diritto fallimentare di tipo liquidatorio che era, tra l'altro, diretto ad espellere l'imprenditore fallito dal circuito economico. In tale ambito, la componente pubblicistica della procedura fallimentare aveva un ruolo di assoluto protagonista rivestendo, in modo coerente, una funzione primaria l'autorità giudiziaria ed, in particolare, il giudice delegato, venendo lasciato poco spazio al curatore e ad eventuali accordi privati tra debitore e creditori.

In modo diverso, con le norme in ultimo richiamate, si sono venuti a modificare gli obiettivi che devono essere perseguiti dalle procedure concorsuali attraverso una valutazione, in precedenza assente, della funzione sociale che svolge l'impresa quale soggetto che, essendo capace di produrre ricchezza ed anche posti di lavoro, deve essere tutelato e conservato. In questo contesto, proprio attraverso una radicale riforma del concordato preventivo e con l'introduzione degli accordi di ristrutturazione, le procedure concorsuali continuano ad avere ad oggetto la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori ma ad essa è stato aggiunto l'interesse alla conservazione dell'impresa, nella consapevolezza che la liquidazione/distruzione della stessa non solo non consente, rispetto al suo risanamento, una maggiore tutela degli interessi dei creditori ma viene a togliere dal mercato una possibile fonte di ricchezza. In questo contesto, si è dato maggiore spazio agli accordi tra creditori e debitore, si è attribuito un maggiore ruolo al curatore, riducendo anche i poteri del giudice delegato, ed infine si è data rilevanza a nuove figure quale quella del libero professionista attestatore.

Insieme a questo cambiamento del diritto fallimentare civilistico il legislatore ha scelto di lasciare, sostanzialmente, immutato il diritto penale fallimentare e con esso, quindi, la natura punitiva liquidatoria nella quale le norme penali sono state, a suo tempo, inserite. Infatti, in occasione delle riforme sopra richiamate, sul versante del diritto penale fallimentare ci si è limitati a degli interventi dettati, unicamente, dalla necessità di non lasciare privi di rilevanza penale i nuovi istituti fallimentari e le nuove figure professionali introdotti in occasione di queste riforme.

In particolare, con riferimento al periodo successivo alla precedente edizione, si è intervenuti, sostanzialmente, sul capo III, del titolo IV, del R.D. n. 267/1942 (avente ad oggetto le norme penali dirette a tutelare le procedure diverse da quella fallimentare), attraverso, innanzitutto, un aggiornamento dell'art. 236 ai nuovi istituti — introdotti dal d.l. n. 18/2015 (conv. nella l. n. 132/2015) — dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convezioni di moratoria di cui all'art. 182 *septies*. Inoltre, il nuovo ruolo attribuito — in modo crescente — al professionista indipendente che viene a svolgere la funzione di attestatore hanno reso necessaria l'introduzione, all'art. 236 *bis*, di

Termine estratto capitolo

GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

CAPITOLO PRIMO

I SOGGETTI ATTIVI DEI REATI DI BANCAROTTA

SOMMARIO: **1.** La natura di reato proprio. — **2.** L'imprenditore. — **3.** L'insussistenza di un autonomo potere del Giudice di accertare la qualifica di imprenditore commerciale o la veste societaria assunta dalla fallita per come accertata dal Tribunale fallimentare. — **4.** Le società a responsabilità limitata. — **4.1.** La responsabilità del socio illimitatamente responsabile. — **4.2.** Le società di fatto e socio occulto. — **4.3.** La responsabilità dei soci accomandanti. — **4.4.** Limitazioni della responsabilità dei soci che non abbiano svolto l'attività di amministratori in relazione a singole fattispecie. — **5.** L'amministratore. — **6.** Amministrazione collegiale e responsabilità penale dei singoli componenti anche privi di delega. — **7.** Il direttore generale. — **8.** I liquidatori. — **9.** I sindaci. — **10.** L'instatore. — **11.** L'amministratore di fatto. — **12.** L'obbligo dell'amministratore di diritto di evitare l'evento lesivo per la società anche con riferimento alla condotta dell'amministratore di fatto. — **13.** Il concorso dell'*extra-neus* ed in particolare del consulente aziendale.

1. La natura di reato proprio.

In termini generali la bancarotta è un **reato proprio** che può essere commesso solo dall'imprenditore assoggettabile a fallimento o dai soggetti ad esso equiparati (oltre alla dottrina unanime, tra le tante Cass. sez. 5, 18.10.2007, n. 43075, Rizzo, in *Foro It.*, 2008, II, 65; Cass., Sez. 5, 23.5.2007, Corneti, in *Riv. G.d.F.* 2007, 914; Cass., Sez. 5, 4.10.2006, n. 37038, n. 37038, Massimiliano, in *Ced Cass.*, *rv.* 235023).

In questo contesto i soggetti attivi del reato proprio sono individuati:

1) nella bancarotta propria, regolata dal capo I del titolo VI, nell'imprenditore individuale fallito (artt. 216 e 217 L.F.) e nei soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e di s.a.s. (art. 222 L.F.);

2) nella bancarotta impropria, regolata dal capo 2 del titolo VI, negli amministratori, nei direttori generali, nei sindaci, nei liquidatori di società fallite (art. 223 L.F.) e negli instatori (art. 227 L.F.).

In questo capitolo si esamineranno le diverse figure appena richiamate con indicazioni che sono relative, principalmente, ai delitti di bancarotta ma che si estendono anche a quegli altri reati fallimentari ove queste sono indicate come soggetti attivi nel reato proprio ivi disciplinato.

2. L'imprenditore.

Per quanto riguarda l'imprenditore, anche se gli artt. 216 e 217 L.F. fanno generico riferimento a questa figura, con esso si intende, *ex art. 1 L.F.*, unicamente l'**imprenditore commerciale** essendo solo questo sottoposto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Imprenditore commerciale la cui nozione è delineata dall'art. 2082 c.c. che lo individua in chi svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

A sua volta, poi, lo stesso art. 1 L.F. esclude alcune categorie di imprenditori commerciali dalla possibilità di essere assoggettati a fallimento ed, in modo consequenziale, alla normativa penale fallimentare.

Questa esclusione, nella formulazione originaria dell'art. 1, riguardava i cd. **piccoli imprenditori** per la cui esatta individuazione si doveva far riferimento alla definizione degli stessi contenuta nell'art. 2083 c.c. (Cass. civ., Sez. 1, 15.6.2005, n. 12847, in *Giust. civ.*, 2006, I, 1808; Cass. civ., Sez. 1, 29.8.2003, n. 12702). A seguito della nuova formulazione dell'art. 1 L.F. — avutasi in ultimo con l'art. 1 d.lgs. 12.9.2007 n. 169 (con decorrenza dal 1.1.2008) — questa esclusione soggettiva alla disciplina sul fallimento e sul concordato preventivo è, invece, regolata, direttamente ed in modo completo, dal secondo comma dell'art. 1 L.F che individua la figura dell'imprenditore di piccole dimensioni escluso da queste procedure in modo analitico ed obiettivo.

In particolare, stabilisce questa norma che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata

Termine estratto capitolo

TESTI LEGISLATIVI

1.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO
E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (1) — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Questo articolo è stato in ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 12.9.2007, n. 169.

ART. 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento — La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

ART. 3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e [amministrazione controllata]. — Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

(1) Le parole: "di amministrazione controllata" sono state abrogate dall'art. 147, comma 2, d.lgs. 9.1.2006 n. 5.

(2) Il comma: "Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge." È stato abrogato dall'art. 2 d.lgs. 9.1.2006, n. 5.

TITOLO II
DEL FALLIMENTO

CAPO I. DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

ART. 5. Stato d'insolvenza. — L'imprendi-

tore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

ART. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. (1) — Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

(1) Art. sostituito dall'art. 4 d.lgs. 9.1.2006 n. 5 a decorrere dal 16.7.2006.

ART. 7. Iniziativa del pubblico ministero. (1) — Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

(1) Art. sostituito dall'art. 5 d.lgs. 9.1.2006 n. 5 a decorrere dal 16.7.2006.

ART. 9. Competenza. (1) — Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

(1) Art. sostituito dall'art. 7 d.lgs. 9.1.2006 n. 5 a decorrere dal 16.7.2006.

(Omissis)

ART. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. (1) — L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

(1) Art. sostituito dall'art. 12 d.lgs. 9.1.2006 n. 5 a decorrere dal 16.7.2006.

ART. 15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento. (1) — Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che

Termine estratto capitolo

BIBLIOGRAFIA

Opere generali

- AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario diretto da Jorio A. e coordinato da Fabiani M. Bologna 2006.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale — Leggi complementari — vol. II: I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica*, Milano, 1998, 25.
- AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2016.
- BRICCHETTI e TARGETTI, *Bancarotta e reati societari*, III ed., Giuffrè, Milano, 2003.
- BRICCHETTI e PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Milano, 2017
- CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, *diritto penale dell'economia*, II, Milano, 2016.
- CASAROLI G., *Reati fallimentari*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. XII.
- CONTI, *Diritto penale commerciale, II, i reati fallimentari*, Torino, 1991.
- CORUCCI E., *La bancarotta e i reati fallimentari*, Milano, 2008.
- D'AVIRRO e DE MARTINO, *La bancarotta fraudolenta impropria: reati societari e operazioni dolose*, Milano, 2018.
- FALCINELLI, *Reati fallimentari [aggiornamento-2010]*, in *Digesto pen.*, Torino, 717.
- FIGIELLA-MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, Torino, 2014, 21
- GIULIANI-BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, Milano, 2006, 192.
- LA MONICA, *Manuale di diritto penale commerciale — Reati fallimentari, societari e bancari*, Milano, 1993, 222.
- MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, Milano, 2003, 20.
- MUSCO-ARDITO, *Diritto penale fallimentare*, Bologna, 2018, 1-358;
- NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Milano, 1954, 241.
- NUVOLONE, *Reati in materia di fallimento*, in *Enc. Dir.*, vol. XVI, 478.
- PAGLIARO, *Il delitto di Bancarotta*, Palermo, 1957, 32.
- PAGLIARO, *Problemi attuali del diritto penale fallimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 529.
- PEDRAZZI, Art. 216-218; 220-226, in *Commentario Scialoja-Branca*, Legge fallimentare, a cura di Galgano F., Bologna-Roma, 1995, 4.
- SGUBBI, art. 219, in *Commentario Scialoja-Branca*, Legge fallimentare, a cura di Galgano F., Bologna-Roma, 1995, XVII-390.
- PEDRAZZI, *Gestione di impresa e responsabilità penale*, in *Riv. soc.*, 1962, 267.
- PERINI-DAWAN, *la bancarotta fraudolenta*, 2001, 355.
- PUNZO, *il delitto di bancarotta*, Torino, 1953.
- PUNZO, *Bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare*, Padova, 1957.
- SANDRELLI, *I reati fallimentari*, in AA.VV., *le procedure concorsuali*, a cura di CALAFA, 2011, 1604 e ss.
- SANDRELLI, *I reati della legge fallimentare diversi dalla bancarotta*, Milano, 1990.
- SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, Torino, 2000.
- SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, 374.

BIBLIOGRAFIA

I soggetti attivi

- RIPONTI, *La responsabilità penale dei sindaci e dei revisori*, in *Riv. G.d.F.*, 2009, 680.
- SANDRELLI, *Il soggetto di fatto nei reati societari e fallimentari e l'introduzione del nuovo art. 2639*, in *Fall.*, 2007, 1171.
- ZAMBELLI, *La responsabilità penale a titolo di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto e di diritto*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, 941.

La sentenza dichiarativa di fallimento

- BUSETTO, *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, Milano, 2000.
- MANGANO, *La dichiarazione di fallimento nei reati di bancarotta*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, 1195.
- MUCCIARELLI, *Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario tra teoria e prassi?*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2015, 395.
- PATTI, *La sentenza dichiarativa di fallimento e i reati fallimentari*, in *Fall.*, 2002, 1033.
- SCARCELLA A., *Reati di bancarotta e (in)sindacabilità in sede penale della sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 482.

I Beni

- CARNELUTTI, *Concorso di truffa e bancarotta fraudolenta*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, II, 231.
- COLETTA, *L'oggetto materiale del reato di bancarotta patrimoniale*, in *Cass., pen.*, 2005, 1438.
- DELITALIA, *L'oggetto della tutela nel reato di bancarotta*, in *Studi Longhi*, Roma, 1935, 284.

La Bancarotta preferenziale

- ALIBRANDI A., *Cenni sulla bancarotta preferenziale*, in *Riv. pen.*, 1994 705.
- CEROUA L. D., *Il concorso del creditore favorito nel delitto di bancarotta preferenziale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, 565.
- COCCO G., *La bancarotta preferenziale*, Napoli, 1987, 367.
- FLORA G., *Mutui fondiari e concorso in bancarotta preferenziale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, 87 e *Fall.*, 1997, 931.
- GIANNELLI A., *Bancarotta preferenziale ed atti dovuti: una difficile convivenza*, in *Giust pen.*, 1987 II 307.
- NAPOLEONI V., *Frammenti d'una indagine sul dolo della bancarotta preferenziale* (Nota a Cass., 12 giugno 1985, Oddi), in *Cass. pen.*, 1987, 398.
- NAPOLEONI V., *La bancarotta preferenziale prima e dopo la « cura »*, in *Studium iuris*, 2009, 1332.
- STALLA G., *Autotutela della banca e bancarotta preferenziale* (Nota a Cass., Sez. V, 2 marzo 2004, Manfredini), in *Fall.*, 2005 785.
- STELLA F., *Insolvenza del debitore e responsabilità penale del banchiere* (IV convegno di studi sulle procedure concorsuali, Sanremo 1984), in *Fall.*, 1985, 305.
- TAGLIARINI F., *Profili salienti della bancarotta preferenziale*, in *Indice pen.*, 1992, 739.

Termine estratto capitolo